


CITTA' DI BRA
PROVINCIA DI CUNEO

**Articolo 5, Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
Comparto Regioni - Autonomie Locali del 1/4/1999 e s.m.i.
Articolo 2, Contratto Collettivo Decentrato Integrativo di lavoro del 23/4/2009**

**ACCORDO INTEGRATIVO
SULL'UTILIZZO DELLE RISORSE DECENTRATE
ANNO 2017**

* * *

LA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA
E
LA DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE



Premesso che:

- In data 23/4/2009 è stato stipulato tra le parti, ai sensi dell'art. 40 del Decreto Legislativo 30/3/2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, e degli articoli 4 e 5 del Contratto Collettivo nazionale di lavoro (C.C.N.L.) del 1/4/1999, il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo di Lavoro (C.C.D.I.L.) per il personale dipendente del Comune di Bra, relativamente al quadriennio giuridico 2006-2009;
- In tale C.C.D.I.L. si disciplinava, tra l'altro, l'utilizzo delle "Risorse decentrate", di cui agli articoli 31 e 32 del C.C.N.L. del 22/1/2004, per l'anno 2008, dando atto che per l'anno 2009, ai sensi del precitato articolo 5 del C.C.N.L. del 1/4/1999, così come modificato dall'articolo 4 del C.C.N.L. del 22/1/2004, si sarebbe svolta apposita contrattazione decentrata annuale relativamente all'utilizzo delle medesime risorse;
- Per il successivo anno 2009 la suddetta contrattazione si è svolta e conclusa, e infatti in data 5/3/2010, previa autorizzazione della Giunta Comunale rilasciata con deliberazione n. 66 in data 2/3/2010, è stato stipulato fra le parti l'Accordo integrativo sull'utilizzo delle risorse decentrate per l'anno 2009.
- Successivamente, l'articolo 9, comma 17, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ha stabilito che *"non si dà luogo, senza possibilità di recupero, alle procedure contrattuali e negoziali relative al triennio 2010-2012"*, per cui per tale triennio non sono stati stipulati contratti collettivi nazionali o decentrati e, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del C.C.N.L. dell'11/4/2008 e dell'articolo 5, comma 2, del C.C.N.L. dell'1/4/1999 e successive modificazioni ed integrazioni, fino alla stipulazione dei nuovi contratti collettivi sono rimasti in vigore il C.C.N.L. dell'11/4/2008 ed il precitato C.C.D.I.L. 23/4/2009, i quali prevedono che le modalità di utilizzo delle risorse, nel rispetto della disciplina del C.C.N.L., sono determinate in sede di contrattazione decentrata integrativa con cadenza annuale;
- Inoltre, il comma 2-bis del precitato articolo 9 del D.L. 78/2010, aggiunto in sede di conversione dalla legge n. 122/2010 e poi modificato dall'art. 1, comma 456, della legge n. 147/2013, ha stabilito che *"A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle*

riduzioni operate per effetto del precedente periodo."


- Poi, il comma 236 dell'articolo unico della legge 28/12/2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), ha stabilito che *"...a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, ..., di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente."*
- Nei commi 364, 365, 367 e 369 della legge 4 agosto 2016, n. 163 (di bilancio 2017), sono stati inseriti i fondi per i rinnovi contrattuali del personale dello Stato, però, mentre con la legge di stabilità 2016 tali risorse erano quantificate esattamente, con la legge di bilancio 2017 viene creato un unico fondo, da ripartire con uno o più decreti al fine di: riconoscere gli aumenti contrattuali; effettuare assunzioni a tempo indeterminato; riorganizzare le forze di polizia, le forze armate e riordinare le carriere del corpo nazionale dei vigili del fuoco, come previsto dalla legge 124/2015, oppure per rifinanziare per il 2017 il bonus di ottanta euro mensili per le forze di polizia, le forze armate e i vigili del fuoco, già previsto dall'articolo 1, comma 972, della legge 208/2015. Appare pertanto imminente la contrattazione nazionale per i comparti statali e poi via via per gli altri comparti, compreso quello delle Funzioni Locali, ma si è ancora lungi da avviare una nuova contrattazione decentrata per lo Stato e tanto più per gli altri Enti della Repubblica.
- Nel frattempo, l'articolo 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017 ha stabilito che *"A decorrere dal 1 gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236 della legge 28 dicembre 2015 n.208 è abrogato."*
- Ai sensi dell'articolo 31, 3° comma, del CCNL 22/1/2004 e dell'articolo 15, 1° comma, lettera k del CCNL 1/4/1999 nell'ambito delle suddette risorse decentrate vanno inserite le risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale. Fra esse figurano anche le incentivazioni che, a partire dall'articolo 18 della legge n. 109/94, il legislatore ha consentito di destinare al personale tecnico per l'espletamento delle sue funzioni. Finora, tali incentivazioni non erano soggette ai limiti di cui sopra, ma dopo l'entrata in vigore dell'articolo 113 del D. Lgs. n. 50/2016, la Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, con delibera n. 7 del 6 aprile 2017, ha stabilito che gli incentivi per le funzioni tecniche rientrano nel tetto del fondo per la contrattazione decentrata (*"Gli incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 113, comma 2, d.lgs. n. 50/2016 sono da includere nel tetto dei trattamenti accessori di cui all'articolo 1, comma 236, legge n. 208/2015"*). Tale posizione è stata confermata con successiva pronuncia delle medesime Sezioni Unite n. 24 del 26.9.2017.
- In attesa del nuovo CCNL relativo alla parte normativa per il triennio in corso e, se del caso, di procedere all'eventuale conseguente revisione del CCDIL:
 - In data 24/12/2010 è stato stipulato fra le parti l'Accordo integrativo sull'utilizzo delle risorse decentrate per l'anno 2010;
 - In data 17/2/2012 è stato stipulato fra le parti l'Accordo integrativo sull'utilizzo delle risorse decentrate per l'anno 2011;
 - In data 2/7/2012 è stato stipulato fra le parti l'Accordo integrativo sull'utilizzo delle risorse decentrate per l'anno 2012;
 - In data 30/12/2013 è stato stipulato fra le parti l'Accordo integrativo sull'utilizzo delle risorse decentrate per l'anno 2013;
 - In data 9/1/2015 è stato stipulato fra le parti l'Accordo integrativo sull'utilizzo delle risorse decentrate per l'anno 2014;
 - In data 8/6/2015 è stato stipulato fra le parti l'Accordo integrativo sull'utilizzo delle risorse decentrate per l'anno 2015;
 - In data 2/8/2016 è stato stipulato fra le parti l'Accordo integrativo sull'utilizzo delle risorse decentrate per l'anno 2016;
 - Occorre per l'intanto procedere a concordare e stipulare fra le parti l'Accordo integrativo sull'utilizzo delle Risorse Decentrate per l'anno 2017.
- L'Amministrazione Comunale, con deliberazione della Giunta n. 175 del 10 ottobre 2017, ha determinato,

fra l'altro, ai sensi delle vigenti norme di legge e contrattuali collettive, l'importo delle risorse finanziarie destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Risorse decentrate) per l'anno 2017, tenendo conto, fra l'altro, delle disposizioni limitative sopra citate.

- La suddetta determinazione delle risorse decentrate non tiene conto delle unità di personale del Comune di Bra comandate in servizio presso l'ASL CN2 nell'ambito della Convenzione intercomunale per la gestione da parte dell'ASL suddetta dei servizi sociali di n. 11 Comuni del Braidese tramite delega, stipulata in data 23/12/2014, il cui articolo 6 prevede espressamente che: *ai sensi dell'articolo 6 del C.C.N.L. 1/4/1999 e s.m.i., i Comuni convenzionati stabiliscono di unificare fra loro le relazioni sindacali relative al personale comandato (contrattazione, concertazione, informazione, consultazione, ecc.) e di delegare le stesse all'ASL CN2 che, nel determinare le risorse decentrate disponibili nell'ambito delle vigenti normative di legge e contrattuali collettive, nonché nell'espletamento delle relazioni sindacali stesse, dovrà attenersi agli atti di indirizzo del Comitato dei Sindaci di Distretto.* A tale proposito, nel corso della trattativa si è rilevato come, per un mero errore materiale, nel prospetto allegato alla precitata deliberazione della Giunta Comunale n. 175/2017, fra le risorse decentrate facenti parte del fondo relativo al personale di questo Comune, sono state inserite (ancorché con destinazione vincolata) pure quelle destinate alla corresponsione delle retribuzioni di posizione e di risultato relative al personale fornito da questo Comune al Servizio socio-assistenziale stesso con attribuzione di Posizione Organizzativa ai sensi delle vigenti norme contrattuali. Esse fanno del fondo risorse decentrate per il personale comandato all'ASL, di cui sopra, e dunque le risorse variabili complessive a disposizione per la contrattazione a livello di questo Ente devono essere più correttamente computate riducendole da euro 125.635,17 ad euro 95.938,90 (-29.696,27).

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Articolo 1
Anno 2017. Ricognizione delle Risorse decentrate.
Loro ripartizione e destinazione.



1. Le parti prendono atto che, come risulta dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 175 del 10/10/2017, l'importo delle risorse finanziarie destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività aventi carattere di certezza, stabilità e continuità ("Risorse decentrate stabili"):

- è calcolato per l'anno 2017, secondo la disciplina di cui all'articolo 15 del C.C.N.L. del 1/4/1999 ed all'articolo 31, comma 2°, del C.C.N.L. del 22/1/2004, con le integrazioni di cui all'articolo 32, commi 1°, 2° e 7° del medesimo C.C.N.L., nonché all'articolo 4, 1° comma del C.C.N.L. del 9/5/2006 ed all'articolo 8, 1° e 2° comma del C.C.N.L. dell'11/4/2008, in Euro 563.736,79;
- è ridotto, per l'anno 2017, di una somma pari ad euro 33.591,62 a causa del limite di cui all'articolo 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017, citato in premessa;
- è pertanto determinato in euro 530.145,17.

2. Le parti danno atto, inoltre, che, come risulta dalla medesima deliberazione della Giunta Comunale n. 131/2016 e dall'ultimo punto delle premesse al presente accordo, le risorse di cui al primo comma:

- sono integrate per l'anno 2017, ai sensi dell'articolo 31, 3° comma, del C.C.N.L. del 22/1/2004, del seguente importo, aventi caratteristiche di eventualità e di variabilità ("Risorse decentrate variabili"):
 - a) Euro 50.603,04, pari all'1,20% su base annua del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza, a conferma della disponibilità di bilancio e politica da parte dell'Amministrazione; tale importo è stato reso disponibile dall'accertamento, da parte del Nucleo di valutazione, della presenza delle condizioni di cui al 4° comma del citato art. 15 del C.C.N.L. 1/4/1999;
- sono ridotte, per l'anno 2017, di una somma pari ad euro 3.015,30 a causa del limite di cui all'articolo 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017, citato in premessa;
- sono integrate, per l'anno 2017, dei seguenti ulteriori importi, aventi caratteristiche di eventualità e di variabilità ("Risorse decentrate variabili"):
 - b) Euro 4.760,00 ai sensi dell'articolo 43 della legge n. 449/1997 per quota servizi aggiuntivi richiesti e finanziati da privati (catering mensa per conto terzi e approvvigionamento stand ASCOM Cheese 2017);
 - c) Euro 43.591,16, relativi a convenzioni con Enti terzi per l'utilizzo a tempo parziale di nostro personale P.O. o I.A.P. ai sensi dell'art. 14 del C.C.N.L. del 22/1/2014.

3. Per tutto quanto sopra, l'ammontare complessivo delle Risorse decentrate variabili disponibili per l'anno 2017 ammonta attualmente ad Euro 95.938,90, di cui euro 48.351,16 vincolati per gli utilizzi di cui alle lettere b) e c) del comma precedente. Ai sensi dell'articolo 15, 1° comma, lettera m, del CCNL del 1/4/1999, così come richiamato dall'articolo 31, 3° comma, del CCNL del 22/1/2004, esso potrà essere eventualmente integrato, a consuntivo, di eventuali risparmi che si verificassero nell'anno 2017 nell'ambito delle risorse destinate al lavoro straordinario del personale comunale.

4. Per effetto delle quantificazioni di cui ai commi precedenti, le parti si danno atto che le Risorse decentrate, di cui all'articolo 15 del C.C.N.L. del 1/4/1999, agli articoli 31 e 32 del C.C.N.L. del 22/1/2004 e s.m.i., all'articolo 4, 1° comma del C.C.N.L. del 9/5/2006 ed all'articolo 8, 1° e 2° comma del C.C.N.L. dell'11/4/2008, per l'anno 2017 ammontano inizialmente ad Euro 626.084,07, di cui Euro 530.145,17 Risorse decentrate stabili ed Euro 95.938,90 Risorse decentrate variabili.

Articolo 2

Ripartizione e destinazione delle Risorse decentrate 2017

1. Le Risorse decentrate complessive iniziali per l'anno 2017, di cui all'articolo precedente, vengono ripartite e destinate secondo gli utilizzi di cui al prospetto allegato al presente Accordo, distinti fra utilizzi stabili ed utilizzi variabili. Le parti danno atto che, dai dati di cui al prospetto allegato, per l'anno 2017 gli utilizzi stabili delle Risorse decentrate previsti, pari ad Euro 446.493,85, risultano rientrare nella capienza massima delle Risorse decentrate stabili per l'anno medesimo, calcolata nel precedente 1° comma in Euro 530.145,17, mentre le Risorse decentrate variabili, quantificate nel precedente comma 3° in Euro 95.938,90, vengono interamente impiegate nell'ambito degli utilizzi variabili e reversibili, quantificati nel prospetto stesso in euro 179.590,22.

2. Ai sensi dell'articolo 14, comma 4.9, del CCDIL del Comune di Bra, così come aggiunto dall'Accordo Decentrato dell'8/6/2015 in premessa citato, si stabilisce fin d'ora che le detrazioni previste dai punti da 4.4. a 4.7 del medesimo articolo dai compensi per specifiche responsabilità, di cui alla voce 6 del prospetto allegato, per l'anno 2017 verranno destinati ad integrare le risorse di cui alla voce 10 del medesimo prospetto, già destinate ai compensi correlati al merito individuale ed all'impegno di gruppo nel raggiungimento degli obiettivi del P.E.G.

3. Le parti prendono e danno atto che relativamente alle risorse di cui alla voce 8 del prospetto allegato, pari ad euro 209.547,47 destinati alla corresponsione degli incrementi retributivi collegati alla progressione economica nella categoria secondo la disciplina dell'art. 5 del CCNL del 31/3/1999 (PEO, Progressioni Economiche Orizzontali), si prevede una disponibilità per l'assegnazione di nuove progressioni nell'anno in corso pari a presunti euro 15.199,11. Stanti però la data in cui si perviene alla sottoscrizione del presente Accordo nel corso dell'anno di riferimento e le nuove disposizioni impartite dalla Ragioneria Generale dello Stato (prot. n. 49781 del 24/3/2017), che non consentono più la retroattività all'anno di riferimento della decorrenza economica delle nuove progressioni la cui procedura di attribuzione si sia conclusa successivamente al 31 dicembre dell'anno stesso, si stabilisce che vengano avviate al più presto la concertazione e la procedura per l'attribuzione delle nuove PEO con riferimento alla situazione del personale all'1.1.2017, peraltro convenendo fin d'ora che, qualora le operazioni di selezione dovessero concludersi oltre il 31.12.2017, la decorrenza effettiva delle nuove PEO verrà fissata non all'1.1.2017, bensì all'1.1.2018, disapplicando, per i motivi di cui sopra, quanto previsto per i casi del genere dall'articolo 7, comma 6, del Contratto Decentrato del 7/6/2004, così come già modificato dall'Accordo decentrato del 12/1/2006.

4. Si dà atto, altresì, che lo stanziamento iniziale relativo all'utilizzo di cui alla voce 10 del prospetto allegato (Compensi correlati all'impegno ed al merito individuale nel conseguimento degli obiettivi del P.E.G.) salvo diversi ulteriori accordi fra le parti verrà integrato a consuntivo dagli eventuali avanzi che si registrassero negli utilizzi di cui alle precedenti voci da 1 a 9 bis, dalle eventuali economie del lavoro straordinario, di cui all'ultimo periodo del comma 3 del precedente articolo 1. Tuttavia, le risorse così integrate saranno rese disponibili a consuntivo solo se saranno rispettate le condizioni di utilizzo di tale voce, di cui all'articolo 18 del C.C.D.I.L. del 7/6/2004. In caso contrario, esse costituiranno economia, e verranno riassegnate in aumento alle Risorse decentrate dell'anno successivo, ai sensi dell'articolo 17, comma 5°, del C.C.N.L. del 1/4/1999, così come confermato dall'articolo 31, 5° comma, del C.C.N.L. del 22/1/2004.

5. Le parti danno atto, infine, che:

- La quantificazione delle Risorse decentrate iniziali per l'anno 2017, di cui all'articolo precedente, è stata effettuata allo stato attuale delle condizioni normative, legislative, contrattuali ed organizzative dell'Ente, e che tali risorse potranno eventualmente essere integrate o ridotte a consuntivo per nuove disposizioni di legge o contrattuali nazionali, se esisteranno le disponibilità di bilancio;

- Alcune voci che contribuiscono in maniera matematica, o per norma di legge oppure di contratto collettivo, a formare il complesso delle suddette risorse decentrate sono attualmente ancora in fase di previsione e potranno essere accertate solo a consuntivo, con determinazione della valenza effettiva del fondo annuale solo nell'anno successivo a quello di competenza, tramite accertamento tecnico, che sarà effettuato dal Dirigente Responsabile e che comunque dovrà essere condotto nel rispetto delle precitate norme e limiti contrattuali e di legge;
- Pertanto, il verificarsi delle condizioni di cui agli alinea precedenti potrebbe causare integrazioni o riduzioni d'ufficio delle risorse decentrate suddette. Le parti si riservano di destinare, a consuntivo, le suddette eventuali integrazioni o riduzioni agli utilizzi di cui al prospetto allegato. In caso contrario, tali integrazioni o riduzioni verranno interamente riversate nell'utilizzo di cui alla voce 10 del prospetto stesso.

Articolo 3

Disposizioni in merito alle risorse relative al fondo per le funzioni di cui all'art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016

6. In relazione agli incentivi per le funzioni tecniche per gli appalti di lavori, servizi e forniture, di cui in epigrafe al presente articolo, le parti danno atto che, stanti anche i tempi delle diverse pronunce intervenute nel corrente anno da parte delle Sezioni Unite della Corte dei Conti, di cui in premessa, attualmente non è ancora stata effettuata la contrattazione collettiva decentrata di cui al secondo comma dell'articolo 113 del D.Lgs. n. 50/2016, onde per il momento non è stato ancora approvato il regolamento circa i criteri e le modalità di attribuzione e dunque non sono stati per ora liquidati incentivi relativamente al corrente anno.

7. Ai fini della contrattazione di cui al primo comma, si stabilisce fin d'ora che, fino a quando perdurerà, da parte delle succitate disposizioni ed interpretazioni statali, l'inserimento degli incentivi suddetti nell'ambito delle risorse decentrate soggette ai limiti normativi delle risorse per il salario accessorio del personale comunale, gli incentivi stessi dovranno essere corrisposti nel limite stabilito anno per anno dalla contrattazione decentrata. Salvo diverse disposizioni da parte di enti superiori, si stabilisce di utilizzare, nel computo delle risorse destinate a tale uso per l'anno in corso, il criterio di cassa finora utilizzato da questo Ente nella rendicontazione annuale alla Ragioneria dello Stato. Pertanto le somme da liquidare andranno computate nell'ambito degli utilizzi delle risorse decentrate relativi all'anno di effettiva liquidazione e dovranno rientrare nei limiti dell'apposita voce 10 bis del prospetto stabiliti dal relativo accordo decentrato di quell'anno sugli utilizzi delle risorse decentrate.

8. Conseguentemente a quanto stabilito dal comma precedente, stante l'attuale mancanza del necessario regolamento scaturente dalla contrattazione decentrata, lo stanziamento indicato per il corrente anno all'apposita voce 10bis nel prospetto allegato è pari a 0,00. Nel caso in cui l'approvando regolamento consentisse l'attribuzione di incentivi relativi ad attività tecniche svolte nel corrente anno e/o nell'anno ancora precedente dopo l'entrata in vigore della norma in epigrafe, le somme da liquidare andranno comunque computate negli utilizzi della voce 10bis relativa all'anno di effettiva liquidazione e pertanto dovranno preventivamente rientrare nei limiti stabiliti dal relativo accordo annuale.

Articolo 4

Procedure di sottoscrizione e stipula

1. Ai sensi dell'articolo 5, 3° comma, del C.C.N.L. dell'1.4.1999 e s.m.i., il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio è effettuato dal collegio dei revisori. A tal fine, l'ipotesi di accordo decentrato integrativo annuale viene inviata a tale organismo entro 5 giorni lavorativi dal giorno in cui la preintesa è stata raggiunta, corredata da apposita relazione illustrativa tecnico - finanziaria. Una volta ottenutone esito positivo, oppure trascorsi 15 giorni senza rilievi, l'organo di governo dell'ente autorizza il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva dell'accordo.

2. Divenuta eseguibile l'autorizzazione, le parti formalizzano la stipulazione a tutti gli effetti di legge.

3. Prima della stipulazione, la Premessa e gli articoli precedenti costituiscono precontratto fra le parti.


4. Il presente accordo decentrato è esente da bollo, ai sensi dell'art. 25 della Tabella allegato B del D.P.R. 642/72, nonché da imposta di registro, ai sensi dell'art. 10 della Tabella allegata al D.P.R. 131/86.

./ ALLEGATO

Bra, 18 dicembre 2017

PER LA DELEGAZIONE
TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA

Claudio Chiampese, Capo Delegazione



PER LA DELEGAZIONE
DI PARTE SINDACALE

Infante Ivan (FP CGIL) _____

Nané Ivan (CISL FP) _____

Marchiori Fulvio (UIL FPL) _____

Ceccarelli Alessandro, RSU _____

Demagistris Chiara, RSU _____

Di Tommaso Serafino, RSU _____

Gatti Laura, RSU _____

Molfese Carmine, RSU _____

Mussetto Sergio, RSU _____

Nicola Michela, RSU _____

Sicca Fabio, RSU _____

Troia Francesca, RSU _____

ALLEGATO

Voce	Fondamento	Descrizione:			NOTE
1	Art 7 CCNL 31/3/99 Art 19 C.C.N.L. 1/4/1999	Reinquadramento Vigili Urbani 5^ - 6^ q.f.	1.660,85		
2	Art 17, Comma 3, C.C.N.L. 1/4/1999:	Corresponsione della indennità di L. 1.500.000 di cui all'art. 37, comma 4, del CCNL del 6.7.1995 al personale della ex ottava qualifica funzionale non investito di incarico di posizione organizzativa.	774,72		
3		Fondo per corrispondere la retribuzione di posizione e risultato dei Titolari di Posizione Organizzativa e degli Incarichi di alta professionalità secondo la disciplina dell'art. 10 del CCNL del 31/3/1999 e dell'art. 10 del CCNL del 22/1/2004	86.000,00		A CARICO FONDO COMUNE DI BRA Storico 2008 EURO 88.000
			43.591,59		A CARICO ALTRI ENTI: Carico neutralizzato
4	Articolo 17, Comma 2, lettera d C.C.N.L. 1/4/1999:	Pagamento delle indennità di turno, rischio, reperibilità, maneggio valori, orario notturno, festivo e notturno-festivo		102.000,00	
5	Articolo 17, Comma 2, lettera e C.C.N.L. 1/4/1999:	Compensare l'esercizio di attività svolte in condizioni particolarmente disagiate da parte del personale delle categorie A, B e C		27.000,00	
6	Articolo 17, Comma 2, lettera f e lettera i C.C.N.L. 1/4/1999:	Compensare l'eventuale esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità da parte del personale delle categorie B e C; compensare altresì specifiche responsabilità affidate al personale della categoria D, che non risulti incaricato di Posizione Organizzativa o Alta Responsabilità		36.000,00	
7	Articolo 6 C.C.N.L. 5/10/2001	Integrazione indennità personale educativo Asilo Nido	6.856,65		
8	Art 17, Comma 2, lettera b C.C.N.L. 1/4/1999:	Costituire il fondo per corrispondere gli incrementi retributivi collegati alla progressione economica nella categoria secondo la disciplina dell'art. 5 del CCNL del 31/3/1999	209.547,54		Utilizzo storico 199.436,21 vincolato a regime. 2017: allo stato attuale si prevede utilizzo di 194.348,43= 15.199,11 per nuove PBO
9	Articolo 17, Comma 1, lettera a C.C.N.L. 1/4/1999:	Piani di attività e progetti di risultato in orario di lavoro ordinario e straordinario non extra time richiesti e approvati dall'Amministrazione, previo parere del Nucleo di valutazione con criteri rigidi		9.095,47	Attualmente impegnati progetti: Piano neve gennaio-aprile 2.427,85 Controlli elettrici 2.200 Nido Aperto 1221,62 Notifiche tributarie e demografici 2.600 Piano neve novembre-dicembre 378,12
				4.760,00	A CARICO ALTRI ENTI: Catering mensa (finanziato da terzi) 2.000 Approvvigionamento Cheese 2017 (finanziato da terzi) 2.760 Totale 4.760,00- Carico neutralizzato
9BIS		Quota integrazione Indennità di comparto	65.000,00		
10	Articolo 17, Comma 2, lettera a C.C.N.L. 1/4/1999:		33.062,50		
10bis	Art. 113, D.Lgs. n. 50/2016 Sentenza Corte dei Conti Sezione Autonome n. 24 del 26/9/2017	Incentivi per funzioni tecniche		0,00	Criterio di cassa. Nel caso in cui il regolamento consentisse la liquidazione di incentivi relativi ad attività tecniche svolte corrente anno, la relativa destinazione dovrà rientrare nella destinazione di cui all'accordo annuale delle risorse decentrate di tutto il personale dell'anno in cui verrà effettuata la liquidazione.
11		Detrazioni per malattie ed assenze		734,75	
TOTALE			446.493,85	179.590,22	TOTALE
			626.084,07		Risorse iniziali 2017: 626.084,07

